

(N. 512)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(LONGO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1984

Norme per la istituzione di un gruppo di supporto tecnico
per la definizione delle politiche agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti si sta affermando la necessità di una decisa azione per attribuire all'agricoltura italiana il posto che ad essa compete nel sistema economico; ciò per i rilevanti aspetti diretti e indiretti nel campo produttivo e socio-occupazionale, quali l'incidenza sul reddito nazionale lordo, sull'industria e i servizi (con particolare riferimento a taluni settori del terziario avanzato). La importanza dell'agricoltura è confermata dai dati sull'occupazione nel settore agricolo (che presenta in Italia oltre il 13 per cento di persone occupate, di cui il 51 per cento nel meridione),

dal pesante *deficit* agro-alimentare, secondo solo a quello petrolifero, dai complessi rapporti in sede comunitaria. Questi elementi danno ragione della necessità di una nuova visione della politica agricola nazionale, che si ponga carico di tutti i problemi connessi sia al ruolo in generale dell'agricoltura italiana, sia ai riflessi e alle connessioni con la politica agricola comunitaria.

In questo angolo di visuale, molteplici sono i problemi da affrontare: si pensi all'ingresso nella Comunità di Spagna e Portogallo e ai programmi integrati mediterranei; alla necessità di un nuovo piano agri-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo nazionale, che si ponga come strumento trainante dello sviluppo economico del Paese; si pensi ancora alla necessità di una migliore utilizzazione del suolo con particolare riferimento alla salvaguardia delle terre fertili e del patrimonio boschivo nazionale; alla necessità di un sostegno del reddito agrario per la difesa sia dell'occupazione che del livello degli investimenti; alla necessità di tutela del comparto agro-industriale in connessione anche con ogni possibile innovazione nel campo energetico realizzabile attraverso la ricerca tecnologica.

È di tutta evidenza la rilevanza e la complessità della gamma di profili che è necessario valutare al fine di pervenire a un rilancio dell'agricoltura e della politica agricola; ciò anche in considerazione della interdisciplinarietà orizzontale e verticale delle questioni da affrontare.

Di tutta evidenza anche la necessità che il Ministero dell'agricoltura affermi il suo ruolo di fondamentale strumento di governo dell'agricoltura italiana.

Peraltro l'attuale struttura ministeriale non sembra del tutto congrua a questo obiettivo di primaria importanza.

Rinviando ad un momento successivo la necessità di taluni aggiustamenti nella struttura ministeriale e di un aumento dell'organico in funzione dei compiti che devono essere assolti dal Ministero, preliminarmente a una effettiva incidente azione nei vari settori e per i vari problemi sopra illustrati è la costituzione di un organo tecnico-scientifico, posto alle dirette dipendenze del Ministro, in cui confluiscono sia esperienze ministeriali che apporti provenienti dal mondo della cultura e della produzione. Ciò al fine di configurare una struttura agile ed interdisciplinare in grado di procedere in tempi rapidi all'acquisizione dei dati necessari per la individuazione dei problemi, alla loro successiva elaborazione al fine di configurare sia le ipotesi alternative di soluzione sia i modelli di azione e di verifica, il tutto in un'ottica complessiva e finalizzata agli obiettivi generali predeterminati.

A tale essenziale compito non può farsi fronte con le attuali strutture ministeriali nè con il ricorso ad enti di ricerca. Non

attraverso le strutture ministeriali per la necessità di affrontare i problemi da un punto di vista più ampio ed intersettoriale oltretutto per non distoglierle dalla normale attività di amministrazione; nè sono utilizzabili enti o strutture extraministeriali sempre per la molteplicità degli aspetti che si devono affrontare, aspetti di carattere economico generale, agricolo, scientifico, tecnologico, giuridico.

Del resto l'esigenza di un tale organo di supporto è stata già sentita da altre amministrazioni dello Stato.

Si ricorda il comitato tecnico per la riforma tributaria istituito con la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, comitato che ha dato esiti più che soddisfacenti; si ricordano ancora i comitati dello stesso genere istituiti presso il Ministero del tesoro e quello del bilancio; da ultimo, analogo comitato è stato previsto presso il Ministero dei trasporti (atto Senato n. 343). Del resto di fronte alle esigenze speciali ed emergenti che una amministrazione si trova a dover affrontare, la costituzione di tali tipi di comitato appare modello organizzativo necessitato in quanto l'unico possibile ove si vogliano predisporre le attività preparatorie, istruttorie e consultive in ordine a problemi caratterizzati dalla rilevanza, complessità ed interdisciplinarietà.

Tale esigenza è stata del resto affermata e vivamente richiesta anche in sede parlamentare da tutte le parti politiche interessate ad uno sviluppo dell'agricoltura nazionale.

In attuazione delle finalità sopra illustrate, l'allegato disegno di legge prevede quindi la istituzione del gruppo di supporto tecnico per la definizione delle politiche agricole.

Al primo comma si autorizza la costituzione del gruppo per un periodo di tempo determinato in due anni, e si evidenziano i suoi fini individuati nella collaborazione alla determinazione ed attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica comunitaria e con particolare riferimento alle pressanti esigenze del Piano agricolo nazionale, dell'ammodernamento e razionalizzazione delle strutture agricole,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della salvaguardia delle terre fertili e della migliore utilizzazione del suolo.

Al secondo comma è disciplinata la sfera di attività del gruppo e la sua composizione, modellata su quella dei precedenti comitati, facenti capo ad altre amministrazioni, di cui prima si è fatto cenno.

Il terzo e quarto comma prevedono rispettivamente che con decreto ministeriale si regoli l'organizzazione interna e l'attività del

gruppo e la determinazione del trattamento economico dei componenti da effettuarsi sulla base, anche in questo caso, di quanto previsto per gli altri comitati tecnico-scientifici.

L'ultimo comma, infine, prevede la copertura dell'onere — quantificato in lire 4 miliardi per il biennio 1984-1985 — mediante imputazione al capitolo 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico per la definizione delle politiche agricole.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 50 unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,

di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

All'onere previsto dalla presente legge, determinato in lire 4 miliardi per il biennio 1984-1985, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.